



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA
PQAI IV

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione “Piave” registrata come Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 126 del 21 maggio 2010.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'articolo 53, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il Regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Comunità europee L 126 del 22 maggio 2010, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la Denominazione di Origine Protetta “Piave”;

Vista la richiesta, presentata il 3 febbraio 2023 dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave DOP, di modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'articolo 5 relativamente all'alimentazione ed in particolare alla % di alimentazione delle bovine proveniente dalla zona geografica delimitata;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2022 “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle

Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni e per le esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto”;

Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico nell’anno 2022 in atto anche nel territorio della regione Veneto, adottata con Delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2022;

Visto il parere della Regione Veneto n. 83840 del 13 febbraio 2023, competente per territorio ad esprimere il proprio parere sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata dal Consorzio per la tutela del Piave, con il quale è stato accertato che, a seguito dello stato di emergenza regionale ed in particolare della provincia di Belluno, la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica compresa in area montana, ha subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari per i mesi successivi, e che, pertanto riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea;

Considerato che il disciplinare di produzione all’articolo 5 prevede che l’alimentazione delle bovine da cui deriva il latte per la produzione del Piave prevede che *minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all’art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio* e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del “Piave” DOP;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del “Piave” ai sensi del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall’articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

DECRETA

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Piave” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 225 del 10 settembre 2020 è così modificato:

Testo in vigore	Testo modificato
Art. 5 <i>L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti: minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano;</i>	Art.5 <i>L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti: minimo il 45% dei foraggi e il 32% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano.</i>

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP “Piave” è temporanea e ha validità per tutto l’anno 2023.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione “Piave”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Roma,

Il Dirigente
Roberta Cafiero
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)